



**COMUNE  
DI  
VALLE CASTELLANA**  
Provincia di Teramo

**REGOLAMENTO  
*PER L'APPLICAZIONE  
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE  
ALL'IRPEF***

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_*

## **Articolo 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, è adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 117 e 119 della Costituzione e dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Il regolamento disciplina l'applicazione e la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.P.E.F.), ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1 D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dall'art. 1 comma 142, lettera a), della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento "Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi", di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 così come modificato dalla Legge 30 dicembre 2021 n. 234 art. 1 comma 2 e la Legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente.

## **Articolo 2 – Soggetto attivo**

1. L'addizionale Comunale all'IRPEF è riscossa dal Comune di Valle Castellana, ai sensi del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche e integrazioni.

## **Articolo 3 – Soggetto passivo**

2. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Valle Castellana, alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento, sulla base delle disposizioni normative vigenti.

## **Articolo 4 – Base imponibile**

3. La base imponibile è costituita dal reddito complessivo determinato ai fini IRPEF, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, e l'addizionale è dovuta solo se per lo stesso anno risulta dovuta l'IRPEF stessa, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero.

## **Articolo 5 - Aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF**

1. L'aliquota è determinata annualmente dal Consiglio Comunale e in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita dal Comune nel precedente esercizio;
2. La deliberazione deve essere trasmessa, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 175 del 2014, esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale e la contestuale compilazione dei dati relativi alle aliquote e all'esenzione prevista;
3. Ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 360 del 1998, l'aliquota dell'addizionale all'IRPEF non può eccedere lo 0,8%, salvo deroghe espressamente previste dalla legge;

4. I Comuni possono stabilire un'aliquota unica oppure una pluralità di aliquote differenziate tra loro, ma in tale ultima eventualità queste devono necessariamente essere articolate secondo i medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF nazionale, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi.
  
5. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2022 è stabilita dal Comune di Valle Castellana nella misura dello 0,5 %.

#### **Articolo 6 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2023.

#### **Articolo 7 - Rinvio a Disposizioni di Legge**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre alle disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.